



**I.D.E.E.** S.r.l.

*Consulenze per la Sicurezza e la Qualità*

## **VIETATA LA VENDITA, LA FABBRICAZIONE E IL NOLEGGIO DI MACCHINE PRIVEDI SISTEMI ANTINFORTUNISTICI.**

Spesso sono riportati i riferimenti al D. Lgs. 626/1994, anche se superato, in quanto le sentenze fanno riferimento a questo decreto.

Cassazione penale, sez. III, (ud. 23 novembre 2001) 8 febbraio 2002, n 3152.

Al fine di assicurare, anche in via preventiva, la tutela della prestazione di lavoro in relazione ai macchinari destinati all'attività lavorativa, la normativa antinfortunistica prevede il divieto di fabbricazione, vendita, noleggio e concessione d'uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti che non siano dotati di tutti i sistemi e gli strumenti regolamentari in materia di sicurezza.

### **Nota**

*Assolutamente inammissibile è stato giudicato, dalla Corte di Cassazione, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, dichiarato colpevole del reato previsto e punito dagli articoli 6 e 91 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n 626, per aver venduto una macchina fresatrice usata, priva di apprestamenti antinfortunistici e, in particolare, dei ripari agli organi dei lavoratori e del dispositivo di emergenza.*  
(Ambiente&Sicurezza N.18 - 15 ottobre 2002)

## **UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE NON SICURE**

*Cassazione penale, sez. IV, 20 settembre 2002 (ud. 3 luglio 2002), n. 31467*

*Infortunio sul lavoro - Morte del lavoratore - Utilizzo di attrezzatura viziata da difetto di progettazione - Mancata verifica, al momento dell'acquisto, dell'idoneità dell'attrezzatura all'uso di*



*lavoro – Cedimento strutturale della medesima – Responsabilità del datore di lavoro – Valutazione - Sussistenza - Affidamento alla condotta del costruttore - Irrilevanza.*

Il datore di lavoro, nel momento in cui acquista una macchina o una attrezzatura di lavoro, e la introduce nell'azienda, è garante nei confronti dei lavoratori della sussistenza dei requisiti di sicurezza e di idoneità della stessa. Egli può ritenersi esonerato da responsabilità soltanto se abbia specificamente accertato che il costruttore abbia sottoposto la macchina a quei controlli che, ai fini dell'accertamento della resistenza e dell'idoneità, la tecnica e l'esperienza impongono, da parte del costruttore, delle regole della migliore esperienza e della migliore tecnica.

#### **Nota**

Con la pronuncia della Cassazione penale, sez. IV, 20/09/2002, n. 31467, si chiariscono, con una corposa motivazione, i confini della responsabilità per l'utilizzo di macchinari o attrezzature rivelatisi non sicuri in relazione all'uso.

Nel caso in questione era accaduto che un operaio, (dipendente dell'azienda il cui dirigente responsabile per la sicurezza era stato tratto a giudizio), mentre era intento ad operazioni di tesatura di cavi di acciaio per armatura di manufatti in cemento, a causa del cedimento strutturale di una delle travi fisse, era stato colpito dallo sportello di protezione della parte mobile della testata e dal martinetto pneumatico, riportando lesioni mortali. Il cedimento strutturale della testata era dovuto all'errata progettazione e al suo utilizzo non corretto.

Il dirigente incaricato della sicurezza, veniva condannato per la violazione dell'art. 347 del D.P.R. 547/55 (\*), per aver consentito l'uso della testata senza che questa possedesse i necessari requisiti di idoneità e di sicurezza e per non averla mantenuta in buono stato.

requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.

*Nel caso di specie era accaduto che un operaio - dipendente dell'azienda il cui dirigente responsabile per la sicurezza era stato tratto a giudizio - mentre era intento ad operazioni di tesatura di cavi di acciaio per armatura di manufatti in cemento, a causa del cedimento strutturale di una delle travi fisse della testata di tiro della piastra, utilizzata per la costruzione dei manufatti in cemento, era stato colpito dallo sportello di protezione della parte mobile della testata e dal martinetto oleodinamico,*



*riportando lesioni che ne provocavano il decesso. Veniva accertato che il cedimento strutturale della trave era da attribuirsi alla sua errata progettazione e realizzazione ed al suo utilizzo non corretto.*

*Il dirigente incaricato per la sicurezza dell'azienda, del quale il lavoratore deceduto era dipendente, veniva condannato sia in primo grado che in appello per la violazione dell'art. 374 D.P.R. n. 547/1955, per avere consentito l'uso della testata senza che questa possedesse i necessari requisiti di idoneità e sicurezza e per non averla mantenuta in buono stato di conservazione.*

*Nel ricorrere per cassazione, l'imputato aveva lamentato in particolare che la valutazione degli elementi di responsabilità a suo carico doveva essere fatta in relazione alla possibile conoscenza, da parte sua, dei vizi di progettazione e costruzione dell'attrezzatura al momento dell'acquisto, avvenuto in epoca remota rispetto alla data dell'infortunio.*

*La Corte, rigettando il ricorso, si è addentrata nell'analisi e nella valutazione degli obblighi incombenti sul datore di lavoro in relazione all'utilizzo di macchine e di attrezzature di lavoro: i Giudici di legittimità hanno precisato che il datore di lavoro non può dire di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 374 del D.P.R. n. 547/1955, «se non uniformandosi al modello di agente dell'homo ejusdem conditionis ed professionis si sia avvalso di quanto di meglio offra l'esperienza e la tecnica per far sì che la macchina abbia i necessari requisiti di resistenza e idoneità. Ne consegue che il datore di lavoro, garante nei confronti del lavoratore, nel momento in cui acquista la macchina e la introduce nell'azienda, della esistenza dei requisiti di sicurezza ed idoneità della macchina stessa, può ritenersi esonerato da responsabilità soltanto se abbia appositamente accertato che il costruttore ha sottoposto la macchina ai penetranti controlli, ai fini dell'accertamento della resistenza e della idoneità, che la tecnica e l'esperienza consentono, non potendo limitarsi ad opporre di aver acquistato la macchina facendo affidamento sull'osservanza delle regole da parte del costruttore della migliore esperienza e della migliore tecnica».*

*Dunque il debito di sicurezza nei confronti dei lavoratori non viene meno in base ad un principio di acritico e assoluto affidamento alla attività di progettazione delle macchine, degli impianti e più in genere degli strumenti di lavoro: anzi, la loro introduzione in azienda impone che si debba prestare particolare attenzione.*

*Il principio per cui spetta al datore di lavoro-acquirente accertare, prima dell'impiego, la funzionalità e la conformità ai requisiti di legge delle macchine è affermato da Cass. Pen. sez. IV, 15/06/1994 e da Cass. Pen., sez. IV, 13/04/1999.*



Nel senso che il datore di lavoro, all'atto dell'acquisto di un macchinario con dispositivi di sicurezza non validi, ha obbligo di perfezionarli, o integrarli, sino ad ottenere la massima sicurezza.

In una sentenza, la Suprema Corte (Cass. Pen. sez. IV, 25 giugno 1997), con riferimento ad un dispositivo di sicurezza apposto ad una macchina in modo solo apparente, ha rigettato l'eccezione opposta dal datore di lavoro e riferita ad una pretesa natura "occulta" del vizio di progettazione, non rilevabile con l'ordinaria diligenza, affermando che "il datore di lavoro aveva l'obbligo di verificare, prima dell'impiego, la rispondenza della macchina alla normativa antinfortunistica" e che "il vizio di progettazione non poteva sfuggire ad un qualificato professionista incaricato della verifica".

Da questa sentenza emerge un dato di estremo interesse: l'obbligo di controllo del datore di lavoro sulla sicurezza delle macchine deve essere effettuato a mezzo di un qualificato professionista.

*Dunque il debito di sicurezza nei confronti dei lavoratori, facente capo al datore di lavoro, non viene meno in base ad un principio di acritico e assoluto affidamento alla attività di progettazione delle macchine, degli impianti, e più in genere degli strumenti di lavoro: anzi, la loro introduzione in azienda impone, in particolare quando si tratta di elementi potenzialmente pericolosi, che si debba prestare particolare attenzione, al fine di impedire che strumenti intrinsecamente insicuri o divenuti tali in relazione alle concrete modalità di loro utilizzazione, divengano fonte di pericolo per i lavoratori.*

*La giurisprudenza precedente a quella in commento, ha individuato il limite della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 374 D.P.R. n. 547/1955, nell'esistenza nell'attrezzatura di vizi occulti non rilevabili con l'ordinaria diligenza (Cass. pen, sez. III, 9 gennaio 1984, Anceschi), una diligenza che la sentenza oggi annotata individua nell'esperimento di tutti i controlli che la miglior scienza ed esperienza offrono.*

*Il principio per cui spetta all'acquirente-datore di lavoro accertare, prima dell'impiego, la funzionalità e la conformità ai requisiti di legge delle macchine è affermato, tra le altre, da Cass. pen., sez. IV, 15 giugno 1994, Asti, e da Cass. pen., sez. IV, 13 aprile 1999, Meleri.*

*Nel senso che il datore di lavoro (o chi validamente lo sostituisce), all'atto dell'acquisto di un macchinario con dispositivi di sicurezza non validi, ha obbligo di perfezionarli, o integrarli, sino ad ottenere la massima sicurezza, dovendo il requisito della assoluta sicurezza della macchina essere accertato prima che la stessa sia posta in funzione, (si veda Cass. pen., sez. IV, 21 febbraio 1989, Landi).*



*Per Cass. pen., sez. IV, 15 giugno 1994, Asti, cit., la responsabilità dell'acquirente-datore di lavoro «non può ritenersi esclusa neppure da eventuali inesatti affidamenti forniti dal venditore (o dal costruttore: NdA)».*

*In una sentenza improntata ad estrema rigidità poi la Suprema Corte (Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 1997, Pezzullo), con riferimento ad un dispositivo di sicurezza apposto ad una macchina in modo solo apparente (si trattava di una fotocellula la quale poteva venir meno causa l'allentamento di una vite durante il processo di lavorazione), ha rigettato l'eccezione opposta dal datore di lavoro e riferita ad una pretesa natura "occulta" del vizio di progettazione, non rilevabile con l'ordinaria diligenza, affermando che «il datore di lavoro aveva l'obbligo di verificare, prima dell'impiego, la rispondenza della macchina alla normativa antinfortunistica» e che «il vizio di progettazione non poteva sfuggire ad un qualificato professionista incaricato della verifica».*

*Da questa pronuncia emerge un dato di estremo - o preoccupante - interesse: e cioè che l'obbligo di controllo del datore di lavoro sulla sicurezza delle macchine deve essere effettuato a mezzo di un qualificato professionista (sempreché il datore di lavoro non sia in grado, per la propria specifica competenza, di eseguirlo di persona).*

*La Cassazione ha così sottolineato che i limiti individuali che il singolo può avere non lo esimono dall'obbligo della massima sicurezza tecnologicamente possibile che vige in materia di sicurezza sul lavoro; e che, ove «consapevole di tali limiti, deve avere l'accortezza di fare risolvere da altri i problemi tecnici che non è in grado di affrontare personalmente».*

*Art. 374. Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni in uso e alle necessità della sicurezza del lavoro.*

*Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari ...*

(\*) Rimane il riferimento alla norma suddetta anche se è stata cancellata perché la sentenza della cassazione vi fa ancora riferimento.



Cassazione penale, sez. IV, 20 settembre 2002 (ud. 3 luglio 2002), n 31467.

Il datore di lavoro, nel momento in cui acquista una macchina o una attrezzatura di lavoro e la introduce nell'azienda, è garante nei confronti dei lavoratori della sussistenza dei requisiti di sicurezza e di idoneità della stessa. Egli può ritenersi esonerato da responsabilità soltanto se abbia specificatamente accertato che il costruttore abbia sottoposto la macchina a quei perentori controlli che, ai fini dell'accertamento della resistenza e dell'idoneità, la tecnica e l'esperienza impongono, non potendo limitarsi all'acquisto della macchina facendo affidamento sull'osservanza, da parte del costruttore, delle regole della migliore esperienza e tecnica.

**Nota**

*Il principio per cui spetta all'acquirente-datore di lavoro accertare, prima dell'impiego, la funzionalità e la conformità ai requisiti di legge delle macchine è affermato, tra le altre, da Cass. Pen. Sez. IV, 15 giugno 1994 Asti e da Cass. Pen. Sez. IV, 13 aprile 1999, Meieri.*

*Nel senso che il datore di lavoro, all'atto dell'acquisto di un macchinario con dispositivi di sicurezza, non validi, ha obbligo di perfezionarli, o integrarli, sino ad ottenere la massima sicurezza dovendo il requisito della assoluta sicurezza della macchina essere accertato prima che la stessa sia posta in funzione (anche: Cass. Pen. Sez. IV, 21 febbraio 1989, Landi).*

(Ambiente&Sicurezza N. 5 - 11 marzo 2003)